

**MODIFICHE AL
REGOLAMENTO SUL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

<u>TESTO VIGENTE:</u>	<u>PROPOSTA DI MODIFICA:</u>
<p><i>(Omissis)</i></p> <p>ART. 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie.</p> <p><i>(Omissis)</i></p>	<p><i>(Omissis)</i></p> <p>ART. 8 - Particolari tipi di occupazione e criteri di determinazione della superficie</p> <p><i>(Omissis)</i></p> <p>10. Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni</p> <p>1. Ogni occupazione effettuata su suolo pubblico con impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è soggetta a preventiva concessione.</p> <p>2. Il gestore di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di comunicazione deve richiedere la concessione per l'occupazione di suolo pubblico avente alternativamente ad oggetto:</p> <p>a) l'installazione dell'impianto con conseguente posizionamento dei relativi apparati (occupazione principale);</p> <p>b) il solo posizionamento di propri apparati su supporto esistente già oggetto di concessione o la condivisione di apparati altrui (occupazione secondaria in <i>co-siting</i> o <i>sharing</i>)</p> <p>3. In tutti i casi di cui al comma precedente il canone dovuto è commisurato ad una superficie convenzionale stimata in 50 mq anche ai fini agevolativi di cui all'art. 63, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 446/1997.</p> <p>4. La concessione di occupazione di suolo pubblico può riguardare le seguenti tipologie di impianti ed è ha luogo con le seguenti modalità:</p> <p>a) impianto singolo: unico atto di concessione per occupazione principale relativa alla superficie convenzionale di 50 mq, rilasciabile unicamente a gestore titolare di concessione governativa o a soggetto da esso delegato; durata della concessione pari a 6 anni;</p> <p>b) impianti in <i>co-siting</i> e impianti in <i>sharing</i>: due</p>

	<p>o più atti di concessione (una per l'occupazione principale e una per ogni occupazione secondaria del medesimo sito) aventi ad oggetto ciascuna la superficie convenzionale di 50 mq, rilasciabile unicamente a gestori titolari di concessione governativa o di soggetti da essi delegati; durata della concessione pari a 6 anni e comunque non superiore al periodo residuo della concessione relativa all'occupazione principale.</p> <p>Per tutte le suddette tipologie di concessione sono inoltre stabilite le seguenti condizioni specifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - preventiva costituzione, a norma dell'art. 28 del Regolamento generale delle entrate, di garanzia dell'importo di € 25.000 a copertura del corretto ripristino dell'area; - divieto di sub concessione; - in caso di esercizio del diritto di recesso, l'impianto deve essere rimosso entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del recesso con riconsegna dell'area al Comune; - obbligo di ospitare nel sito impianti di pubblica illuminazione a titolo gratuito qualora il Comune lo richieda. <p>5. Il canone per la concessione di occupazione di suolo pubblico per impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione è quantificato applicando le tariffe stabilite dal Comune, con delibera della Giunta Comunale, in relazione alla superficie convenzionale di 50 mq.</p> <p>6. Per le installazioni temporanee di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, legate ad oggettive esigenze transitorie di copertura del servizio, possono essere rilasciate concessioni temporanee per la durata massima di 90 giorni. Il relativo canone è quantificato moltiplicando l'importo del canone giornaliero per il numero di giorni oggetto di concessione temporanea. Il canone giornaliero è pari al triplo canone annuo di riferimento rapportato al giorno.</p>
--	--

ART. 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)
1) Passi carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale
10) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) Altre attività commerciali
14) Altre attività non commerciali

(Omissis)

ART. 9 – Categorie di occupazione

Per l'applicazione delle diverse tariffe sono individuate le seguenti categorie di occupazione:

Categoria (tipo di occupazione)
1) Passi carrabili
2) Spazi soprastanti e sottostanti il suolo non aventi natura commerciale: fognature, pozzetti, Imhoff, griglie areazione, ecc.
3) Esposizioni commerciali senza vendita di beni o servizi, aventi carattere promozionale, commerciale o pubblicitario
4) Esposizione e vendita di beni o servizi: chioschi, edicole, vetrine, distributori di tabacchi, bacheche, ecc.
5) Tende fisse o retrattili
6) Distributori di carburante
7) Esercizi pubblici di ristorazione, bar, pub, ecc.: con espositori, tavoli, sedie, gazebo-ombrelloni, pedane, fioriere, panchine e tende parasole
8) Attività dello spettacolo viaggiante, mestieri girovaghi: luna park, circhi, ecc.
9) Manifestazioni sportive, culturali, musicali, ricreative, politiche, dalle quali non sia tratta, nemmeno indirettamente, alcuna utilità commerciale
10) Cavi, condutture ed impianti di aziende erogatrici di servizi
11) Commercio su aree pubbliche: venditori ambulanti, mercati, fiere, posteggi sparsi, ecc.
12) Attività edilizia: impalcature, ponteggi (anche mobili), cantieri, automezzi per carico/scarico merci, scavi, gru ed autocestelli
13) Altre attività commerciali
14) Altre attività non commerciali
15) Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni

(Omissis)

<p>ART. 37 - Disposizioni transitorie e finali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari. 2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone. 3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento. 4. La riduzione di cui all'art. 30, comma 6, e l'esclusione di cui all'art. 31, comma 1, lettera o), si applicano a decorrere dal 1 maggio 2017. <p><i>(Omissis)</i></p>	<p>ART. 37 - Disposizioni transitorie e finali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento non perdono validità fino alla loro scadenza, salva la loro revoca per contrasto con le presenti norme regolamentari. 2. I concessionari possono rinunciare alle occupazioni in dipendenza dei mutamenti normativi derivanti dall'applicazione del nuovo canone. 3. Il Comune ed il soggetto gestore assicurano la diffusione pubblica del presente regolamento. 4. La riduzione di cui all'art. 30, comma 6, e l'esclusione di cui all'art. 31, comma 1, lettera o), si applicano a decorrere dal 1 maggio 2017. 5. La disciplina relativa alle concessioni di suolo pubblico afferenti alla categoria 15 ("Impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazioni") si applica a decorrere dal 1 aprile 2019. Restano fermi, fino alla loro naturale scadenza, i contratti di concessione amministrativa di suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, finalizzati all'installazione di impianti di telefonia mobile e di nuove tecnologie di telecomunicazione, che sono stati conclusi dalle parti entro il 31 marzo 2019. <p><i>(Omissis)</i></p>
---	---